

Giurisprudenza

Corte Ue: sui turboventilatori no all'esenzione da tassazione

7 Settembre 2017

La controversia, approdata dinanzi agli eurogiudici, vede protagonisti contrapposti una società tedesca che gestisce un'acciaiera e l'Amministrazione finanziaria nazionale

Thumbnail
Image not found or type unknown

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone una società tedesca che gestisce un'acciaiera all'Amministrazione tributaria tedesca in ordine al rigetto della domanda di esenzione fiscale presentata da tale società per l'elettricità utilizzata nella propria azienda per far funzionare un turboventilatore.

Il rinvio alla Corte di giustizia

In relazione al rigetto di tale domanda è insorto un contenzioso in seguito al quale la competente autorità giurisdizionale ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE la seguente questione: se l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96 debba essere interpretato, in relazione al processo di produzione di ghisa grezza, nel senso che l'elettricità utilizzata per azionare i turboventilatori deve essere anche essa considerata elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica, ai sensi di tale disposizione.

In altri termini, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96, debba essere interpretato nel senso che l'elettricità utilizzata per il funzionamento di turboventilatori destinati a comprimere l'aria impiegata successivamente in un altoforno nel processo per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro sia elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica, sulla base di tale disposizione.

Le valutazioni della Corte

Tale questione solleva, di fatto, quella relativa al nesso che deve esistere tra l'elettricità e la riduzione chimica per poter ritenere che l'elettricità sia utilizzata 'principalmente per la riduzione chimica', ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96.

L'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96 esclude dall'ambito di applicazione della stessa una serie di prodotti energetici e l'elettricità utilizzati ai fini ivi menzionati. Così, i prodotti energetici e l'elettricità che rientrano in tale disposizione non sono soggetti a tassazione conformemente a detta direttiva. Viene esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/96 l'elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, di tale direttiva.

Il senso ordinario dei termini '*elettricità utilizzata (...) per la riduzione chimica*' nelle differenti versioni linguistiche di tale articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, suggerisce che un nesso lontano tra l'utilizzo dell'elettricità e la riduzione chimica non è sufficiente per far rientrare tale utilizzo nell'ambito di applicazione di detta disposizione, così come non è sufficiente a tal fine l'utilizzo dell'elettricità non richiesto per il compimento della riduzione chimica.

Tuttavia, il tenore letterale della direttiva 2003/96 non consente, da solo, di determinare se sussista un nesso sufficientemente stretto tra l'elettricità utilizzata a uno scopo quale quello di cui trattasi nel procedimento principale e la riduzione chimica, ai sensi di detta disposizione.

La Corte evidenzia la necessità di tener conto non soltanto della lettera dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

In forza dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, di questa direttiva, quest'ultima non si applica ai prodotti energetici a uso combinato. Una definizione dei prodotti energetici a uso combinato figura in tale disposizione, dalla quale risulta che un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile sia per fini diversi dall'utilizzazione come carburante o come combustibile. L'utilizzo dei prodotti energetici, in particolare per la riduzione chimica, è considerato uso combinato.

La nozione di elettricità

Un'interpretazione della nozione di '*elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica*', menzionata al terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96, che sia più ampia di quella riservata alla nozione di "*prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica*", ai sensi del secondo trattino di tale disposizione, avrebbe l'effetto di interrompere il trattamento analogo voluto dal legislatore comunitario tra i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per fini analoghi allo scopo di delimitare l'ambito di applicazione di tale direttiva.

Una tale interpretazione avrebbe, infatti, come conseguenza di escludere l'elettricità

dall'imposizione fissata dalla direttiva 2003/96, a sfavore di un prodotto energetico utilizzato per fini analoghi che sarebbe soggetto a tassazione, in linea con tale direttiva. Data l'intercambiabilità dei prodotti energetici e dell'elettricità, tale interpretazione avrebbe l'effetto di favorire l'utilizzo dell'elettricità a sfavore dei prodotti energetici, circostanza che sarebbe, in definitiva, contraria al duplice obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/96.

Le osservazioni della società

Dalla decisione di rinvio non risulta che l'elettricità utilizzata per il funzionamento del turboventilatore sia utilizzata per fini diversi dall'attivazione di motori elettrici necessari per comprimere l'aria dell'ambiente. Le osservazioni della società poggiano sulla premessa secondo cui l'elettricità è impiegata per il funzionamento del turboventilatore in quanto forza motrice. Orbene, supponendo che il turboventilatore abbia funzionato non già grazie all'elettricità, bensì piuttosto grazie a un prodotto energetico, come il gasolio, quest'ultimo non rientrerebbe nella nozione di prodotto energetico di 'uso combinato', ai sensi della prima frase dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2003/96, che gli consentirebbe di beneficiare dell'esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva, poiché l'utilizzo del prodotto energetico considerato servirebbe soltanto a produrre una forza motrice, che corrisponderebbe quindi a un utilizzo come carburante.

Ciò premesso, il terzo trattino di tale disposizione non può essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della citata direttiva l'elettricità utilizzata agli stessi fini di un simile prodotto energetico, senza interrompere il trattamento analogo voluto dal legislatore comunitario tra i prodotti energetici e l'elettricità ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/96.

Le conclusioni della Corte di giustizia

La Corte perviene alla conclusione che l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che l'elettricità utilizzata per il funzionamento di turboventilatori destinati a comprimere l'aria impiegata successivamente in un altoforno nel processo per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è la stessa utilizzata principalmente per la riduzione chimica, ai sensi di tale disposizione.

Data della sentenza

7 settembre 2017

Numero della causa

Causa C- 465/16

Nome delle parti

- Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

contro

- Hauptzollamt Duisburg

di

Marcello Maiorino

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-sui-turboventilatori-no-allesenzione-tassazione>